



Notaio
MANUELE STELLA
Lucca

REPERTORIO N. 1865

RACCOLTA N. 1543

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove ed il giorno dodici del mese di luglio alle ore diciotto

12 LUGLIO 2019 - ORE 18:00

In Lucca, presso i locali posti in viale Castracani n. 468/D, ove richiesto.

Davanti a me, Manuele Stella, Notaio residente in Lucca, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Lucca, è comparsa la signora:

- **BORELLA ISABELLA MARIA MARTINA**, insegnante, nata a Lucca il giorno 11 novembre 1959, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente infrascritto, cittadina italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione

- **"SOCIETA' DI CREMAZIONE LUCCA"** con sede in Lucca, via Orzali n. 76, codice fiscale 92059090461, iscrizione al Registro Regionale del Volontariato n. LU - 263 e iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche di diritto privato del Registro della Regione Toscana n. 960 del primo ottobre 2015, legittimata al presente atto come da statuto;

mi richiede di assistere, redigendone in forma pubblica il relativo verbale, all'assemblea straordinaria dei soci del predetto Ente, convocata per questo giorno, luogo e ora, in seconda convocazione, essendo la prima convocazione andata deserta, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui in appresso.

A norma del vigente statuto e per unanime designazione degli intervenuti assume la presidenza dell'assemblea la comparente, la quale, dopo aver constatato:

- che l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata in seconda convocazione a norma di statuto essendo andata deserta la prima;

- che sono presenti in proprio n. 9 (nove) soci, su un totale di n. 434 (quattrocentotrentaquattro) soci iscritti nel Libro Soci, come risulta dal foglio presenze, che la comparente mi esibisce e che io Notaio, ritiro ed allego al presente verbale sotto la lettera "A";

- che del Consiglio Direttivo sono presenti, essa medesima richiedente, Presidente, e i signori Fisicaro Andrea nato a Lucca il 5 marzo 1969 e Raspini Gaetano nato a Rieti il 6 gennaio 1955;

- che del Collegio dei Sindaci Revisori sono presenti i signori Barsanti Roberto nato a Camaiore il 19 luglio 1975; assenti giustificati sebbene debitamente informati dell'odierna riunione i signori Treggi Lorenzo e Bianchini Francesco;

- che nessuno dei presenti si oppone alla presente trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

dichiara, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, la presente assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- approvazione modifiche statutarie richieste dalla riforma del Terzo Settore.

Passando alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno, la Presidente in via preliminare illustra all'assemblea le modifiche statutarie che si rendono necessarie al fine di adeguare lo statuto alla normativa prevista dal d.lgs. n. 112/2017 e quindi fa dare lettura del nuovo testo di statuto, composto di 21 (ventuno) articoli, completamente riscritto e destinato a sostituire integralmente il precedente.

Dopo ampia discussione, la Presidente pone in approvazione il nuovo statuto sociale e quindi l'assemblea:

Reg.to a Lucca
il 19/07/2019
al n. 4986
Serie 1T



mediante consenso espresso per alzata di mano e con il voto unanime

DELIBERA

1) di approvare e quindi adottare il nuovo testo di statuto sociale destinato a sostituire integralmente il precedente;

2) di dare mandato alla Presidente di apportare al presente verbale e all'allegato statuto tutte le modifiche che fossero eventualmente richieste dagli enti preposti per la sua iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato e/o nel Registro delle Persone Giuridiche private e/o nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Presidente dell'assemblea dichiara di aver accertato nel senso di cui sopra i risultati della votazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, la Presidente dichiara chiusa la discussione relativa alla parte dell'ordine del giorno della presente assemblea per la quale è stato richiesto l'intervento del notaio verbalizzante alle ore diciotto e trenta minuti.

La parte comparente mi consegna lo statuto sociale così come aggiornato, che si allega al presente atto sotto la lettera "B"

La parte comparente, sotto la sua personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiara:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio verbalizzante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs;

- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

Il presente atto è esente da imposta di registro ed imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del d.lgs n. 112/2017.

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Ente.

La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata

Io notaio dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su un foglio per due pagine. Sottoscritto alle ore diciotto e trenta minuti.

F.to Isabella Maria Martina Borella

F.to Manuele Stella Notaio

ALLEGATO "B" AL N. 1865/1543

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 11715 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"SOCIETÀ DI CREMAZIONE LUCCA APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Lucca e con durata illimitata.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione è apartitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

-Organizzazione e gestione di attività culturali e/o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

L'associazione inoltre persegue le seguenti finalità:

- attuare i principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi;
- diffondere il principio di solidarietà, per superare squilibri economici, sociali territoriali, culturali e religiosi;
- favorire e diffondere il rito della cremazione per i valori che lo ispirano, nel rispetto della dignità del defunto e del dolore dei parenti e per il suo contributo alla difesa dell'ambiente naturale;
- operare affinché il diritto di scelta dei suoi soci venga garantito e rispettato;
- diffondere il culto della memoria mediante la conservazione o la dispersione delle ceneri;
- promuovere le ricerche nel campo delle tecniche più avanzate per l'incenerimento delle salme e per la dispersione delle ceneri, secondo principi di igiene, economicità e rispetto dell'ambiente;
- stimolare gli enti locali ad adottare iniziative atte a divulgare la pratica della cremazione;
- tutelare la difesa dei valori etici e sociali della cremazione anche nei confronti delle istituzioni, per l'eliminazione degli ostacoli legali, burocratici, ideologici ed economici che si frappongono alla sua diffusione, onde parificare a tutti i livelli le diverse forme di sepoltura;
- valorizzare il volontariato cremazionista a tutela degli associati nei confronti delle istituzioni.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

A questo fine l'Associazione può, tra le altre attività:

- realizzare e gestire forni crematori, cappelle del commiato e cinerari in proprio e

per conto di enti locali, anche in collaborazione con altre associazioni di cremazione;

- effettuare operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;

- ogni altra attività diversa stabilita dall'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla - all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata entro trenta giorni dalla sua adozione all'associato, che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare entro trenta giorni dalla sua adozione all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

I componenti degli organi associativi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Non possono ricoprire cariche associative coloro i quali intrattengono rapporti di lavoro di qualsiasi natura o con contenuto patrimoniale con l'associazione.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 me-



si, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene alternativamente o mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno o mediante comunicazione scritta spedita o per posta ordinaria o per posta elettronica o con altro strumento tecnologico che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'affissione all'albo dell'associazione o l'invio della comunicazione dovrà avvenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in un altro luogo, purché nel territorio del Comune di Lucca, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina i componenti degli organi associativi ed eventualmente li revoca, ove consentito dalla normativa;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Per deliberare la modifica dello Statuto l'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/10 (un decimo) degli associati, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, in ogni caso, il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non

sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 7 (sette), nominati dall'Assemblea.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere possedu-

ti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblée entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in

una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori di 100.000,00 (centomila virgola zero zero) euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori di 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) euro annui, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede sociale a partire dal quindicesimo giorno successivo alla richiesta, formulata tramite lettera raccomandata o posta certificata nella quale obbligatoriamente devono essere indicati i libri sociali che si vogliono esaminare.

Il richiedente deve obbligatoriamente rilasciare una ricevuta dell'esame effettuato nella quale dovrà essere riportata la dichiarazione di aver preso visione di tutta la documentazione richiesta e l'impegno a non divulgarla.

ART. 18

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro



subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to Borella Isabella Maria Martina

F.to Manuele Stella Notaio

**PER COPIA CONFORME
AL SUO ORIGINALE CHE
SI RILASCIATA PER USO**

ai campioni

Lucca, il 24 luglio 2019

